

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 30-5950

Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”. Approvazione.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Visto il regolamento regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R, recante “Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”;

visto l’articolo 107, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018), che, nel modificare l’articolo 5, comma 3, della L.R. n. 3/2010, stabilisce che il bando di concorso è emesso dal Comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa “secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di cui al comma 9 con riferimento alla popolazione residente”.

Dato atto che:

- è stato predisposto un testo di modifica del sopra citato Regolamento regionale n. 9/R del 4.10.2011, consistente nell’introduzione di una tempistica minima di emissione dei bando di concorso da parte dei Comuni;
- sulla sopra citata proposta di modifica regolamentare ha espresso parere favorevole il Consiglio delle Autonomie Locali con propria deliberazione n. 17 del 29 giugno 2022, ai sensi della L.R. 30/2006.

Ritenuto di approvare la proposta di modifica al regolamento regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R, recante “Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

visti l’articolo 1 della Legge Cost. 1/1999 e l’articolo 51 dello Stato.

Attestato che il presente provvedimento non ha effetti sul bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di approvare il regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 1 della Legge Cost. 1/1999 e 51 dello Statuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli artt. 27 e 61 dello Statuto e ai sensi degli artt. 5 e 8 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2022, N. 9/R - Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”, è stato pubblicato sul 1° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022 (n.d.r.)